

Oggetto: Ratifica Determinazione del Presidente n. 6 del 14/02/2023 "Consorzio UN.I.VER. – Università e Impresa Vercelli di Vercelli – rinnovo Consiglio di Amministrazione – indicazione".

Relatore: Il Presidente

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 14.02.2023, assunta per la particolare situazione d'urgenza, per indicare l'Ing. Carlo PIAZZA quale componente da proporre, all'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati, a nomina nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio UN.I.VER. – Università e Impresa con sede legale in Vercelli;

Ravvisata l'urgenza per l'adozione del provvedimento, dal momento che l'Assemblea ordinaria dei consorziati è stata indetta per il giorno 15 febbraio 2023 alle ore 9:00, per la trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e relativi allegati, deliberazioni inerenti e conseguenti,
- 2) Rinnovo Consiglio d'Amministrazione per scadenza del mandato triennale,
- 3) Analisi delle attività in atto e scenari evolutivi,
- 4) Varie ed eventuali,
- e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 6 del 14.02.2023 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente n. 6 del 14.02.2023, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, concernente l'indicazione del componente il nuovo Consiglio di Amministrazione, del Consorzio UN.I.VER. – Università e Impresa con sede legale in Vercelli, proposto all'Assemblea ordinaria del 15 febbraio 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE (Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



<u>Oggetto:</u> Consorzio UN.I.VER. – Università e Impresa Vercelli di Vercelli – rinnovo Consiglio di Amministrazione – indicazione.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Dato atto che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte possiede una quota di € 5.164,57=, pari al 16,667% del capitale sociale complessivo di € 30.987,42=, nel Consorzio UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI con sede in Vercelli, in precedenza detenuta dalla ex CCIAA di Biella e Vercelli;

Vista la lettera trasmessa dal Consorzio UN.I.VER – Università e Impresa di Vercelli, prot. n. 08/mb/univer/c del 01.02.2023, di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei consorziati indetta mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 09:00, nella sede del Consorzio Univer - II piano - presso l'Università del Piemonte Orientale - Piazza Sant'Eusebio n. 5 – Vercelli, con all'Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e relativi allegati, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Rinnovo Consiglio d'Amministrazione per scadenza del mandato triennale
- 3) Analisi delle attività in atto e scenari evolutivi
- 4) Varie ed eventuali;

Ricordato che la ex CCIAA di Biella e Vercelli con Determinazione del Presidente n. 2 del 18/02/2020, ratificata dalla Giunta camerale con delibera n. 10 assunta nella riunione del 22/04/2020, ha designato quale rappresentate della Camera di Commercio di Biella e Vercelli in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio UN.I.VER. l'Ing. Carlo Piazza;

Rilevato dallo Statuto del consorzio, aggiornato il 26 novembre 2020, quanto segue:

Art. 12 – ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI

L'Assemblea è formata dai rappresentanti degli Enti consorziati.

Ogni Ente consorziato deve indicare il proprio rappresentante con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consorzio.

L'indicazione del rappresentante è valida fino a nuova comunicazione.

Ogni Ente consorziato dispone di un voto in assemblea.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata del Presidente inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione che può essere anche al di fuori della sede del Consorzio.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'esercizio successivo, con relativo riparto delle quote di partecipazione dei soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e della relazione del Consiglio sull'attività svolta.

L'Assemblea viene comunque convocata ogni volta che lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione o i rappresentanti di almeno 1/3 dei consorziati.

L'Assemblea, alle rispettive scadenze, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 14.

L'Assemblea inoltre delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio; in quest'ultima ipotesi si decide, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

Nel caso di Assemblea che debba deliberare in merito a modifiche statutarie, l'avviso contenente l'ordine del giorno dovrà essere inviato ai soci almeno 15 giorni prima della prevista adunanza.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei rappresentanti degli Enti consorziati.

Essa delibera validamente sia in via ordinaria che straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea che ne determina altresì il numero dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Consorzio o altrove ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, previa comunicazione scritta inviata tramite posta raccomandata o telegramma o telex o telefax o con altri strumenti che ne diano prova di ricevuta, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, ridotti a tre nei casi di urgenza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio.

In particolare al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente con durata della carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio e la relazione annuale sull'attività svolta sottoponendola all'assemblea per l'approvazione;
- predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'assemblea;
- delibera sulle richieste di nuove adesioni;
- cura in generale l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio;

- stabilisce eventuali rimborsi spese per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, inoltre, può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

Evidenziato che, come indicato all'art. 13 dello Statuto di UN.I.VER. sopra riportato, "L'Assemblea, alle rispettive scadenze, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 14";

Rilevato che, come indicato all'art. 14 dello Statuto di UN.I.VER. sopra riportato, "Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea che ne determina altresì il numero dei componenti. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.";

Richiamato l'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "TUSP Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che dispone ai seguenti comma

- 1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
- 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
- 5. OMISSIS
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento

economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

- 7. OMISSIS
- 8. OMISSIS
- 9. OMISSIS
- 10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
- 11. OMISSIS
- 12. OMISSIS
- 13. OMISSIS
- 14. OMISSIS
- 15. OMISSIS
- 16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

Riportato l'art. 12, sopra citato, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190": *Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

- 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Riportato il comma 9 dell'art. 5 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", sopra citato, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135:

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (leggasi "n. 165 del 2001"), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. (comma modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015)

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra specificato considerando la normativa vigente e lo Statuto della società, di confermare l'Ing. Carlo PIAZZA, valutato il buon andamento sino ad ora conseguito dal Consorzio, quale componente da proporre, all'assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati, a



nomina nel prossimo Consiglio di Amministrazione del Consorzio UN.I.VER.;

DETERMINA

- a) di indicare, all'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati, quale componente da proporre a nomina nel Consiglio di Amministrazione, del Consorzio UN.I.VER. Università e Impresa con sede legale in Vercelli, l'Ing. Carlo PIAZZA;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE (Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)